FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 640 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***CRD VI***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento di esecuzione 2026/1757
- ✓ ***Rating ESG:*** pubblicati in Gazzetta Ufficiale (UE) i Regolamenti delegati 2026/871, 2026/872 e 2026/904

II. Normativa italiana

- ✓ ***Disposizioni di Vigilanza***: Banca d'Italia pubblica il 52° aggiornamento della Circolare 285/2013

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ ***IA:*** Le Autorità di vigilanza europee (ESA) pubblicano una dichiarazione sui rischi ICT

II. Normativa italiana

- ✓ ***RIGA***: IVASS pubblica il provvedimento n. 171

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRD VI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2026/1757

In data 27 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione della Direttiva 2013/36/UE (CRD), così come modificata dalla Direttiva 2024/1619/UE (CRD VI), per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi.

In particolare, il Regolamento:

- stabilisce le date di riferimento e le date di invio delle segnalazioni, distinguendo tra segnalazioni mensili, trimestrali, semestrali e annuali, prevedendo la possibilità di adattare tali date alla chiusura dell'esercizio contabile della succursale o dell'impresa principale;
- definisce il contenuto e la frequenza delle segnalazioni regolamentari e finanziarie delle succursali di paesi terzi, prevedendo modelli differenziati per le succursali di classe 1 e di classe 2;
- disciplina le informazioni da trasmettere sull'impresa principale, stabilendo anche in questo caso frequenze differenziate in funzione della classificazione della succursale;
- prevede che l'EBA renda disponibili le soluzioni informatiche e le relative istruzioni per le segnalazioni, assicurando che esse includano tutti i punti di dati e le informazioni previsti dagli allegati;
- specifica i formati e le modalità di trasmissione dei dati, nonché le regole applicabili alla rappresentazione dei valori, all'identificazione dei soggetti e alle informazioni che devono accompagnare le segnalazioni.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 28 marzo 2027.

✓ RATING ESG: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) I REGOLAMENTI DELEGATI 2026/871, 2026/872 E 2026/904

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, rispettivamente, in data 28 luglio 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/871 ed il Regolamento delegato (UE) 2026/872, mentre in data 30 luglio 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/904, ad integrazione del regolamento (UE) 2024/3005.

In particolare:

- il Regolamento Delegato (UE) 2026/871 ha introdotto delle norme tecniche di regolamentazione (RTS), finalizzate a precisare gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati. Le informazioni riguardano, tra l'altro, le metodologie utilizzate, le fonti e le eventuali limitazioni dei dati, i modelli organizzativi e i potenziali conflitti di interessi;
- il Regolamento Delegato (UE) 2026/872 ha introdotto delle ulteriori norme tecniche di regolamentazione (RTS), finalizzate a precisare le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività. Tali presidi comprendono, tra l'altro, la separazione delle strutture e delle responsabilità, misure di segregazione fisica e informativa, procedure per la gestione delle informazioni riservate e controlli sui conflitti di interessi; e
- il Regolamento Delegato (UE) 2026/904 ha, invece, introdotto alcune norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG

dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il Regolamento regola, in particolare, il diritto di difesa e di accesso al fascicolo, lo svolgimento del procedimento sanzionatorio, nonché i termini di prescrizione e le modalità di riscossione delle sanzioni.

I Regolamenti Delegati (UE) 2026/871, 2026/872 e 2026/904 entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione.

II. Normativa Italiana

✓ DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 52° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 285/2013

In data 29 luglio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato il 52° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 (Disposizioni di Vigilanza per le banche), che modifica la disciplina in materia di gruppi bancari e gruppo bancario cooperativo nonché le disposizioni sul rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali (CCP), in attuazione delle recenti novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) e dalla direttiva (UE) 2024/2994.

In particolare, l'aggiornamento:

- recepisce le novità introdotte dalla CRD VI in materia di gruppi bancari, prevedendo che le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possano ottenere l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale nei casi in cui i rischi da esse posti siano irrilevanti ai fini della vigilanza consolidata,
- disciplina il procedimento di autorizzazione per l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate, individuando la documentazione da allegare all'istanza e i criteri per la valutazione delle relative condizioni da parte dell'Autorità di vigilanza;
- adegua le definizioni di società finanziaria e società strumentale al quadro normativo europeo, chiarendo che le disposizioni su base consolidata si applicano anche alle configurazioni di gruppo in cui al vertice vi sia una società strumentale;
- introduce specifici presidi per l'identificazione, la gestione e il contenimento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso CCP, prevedendo processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione di tale rischio, rafforzando i presidi di governo societario e attribuendo alla Banca d'Italia il potere di adottare misure specifiche in presenza di un'eccessiva concentrazione delle esposizioni.

Le disposizioni del 52° aggiornamento entrano in vigore a decorrere dal 30 luglio 2026.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

✓ IA: LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE (ESA) PUBBLICANO UNA DICHIARAZIONE SUI RISCHI ICT

In data 31 luglio 2026, le Autorità di Vigilanza Europee (ESA) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui sollecitano un approccio di vigilanza coerente e basato sul rischio per affrontare i rischi relativi alle "Information and Communication Technology" (ICT) e alla sicurezza informatica derivanti dall'uso di modelli di IA di frontiera nel settore finanziario.

In particolare, le ESA:

- incoraggiano gli enti finanziari a rafforzare le misure di prevenzione, rilevamento e gestione del rischio, adeguando processi, procedure, controlli e strutture di governance al proprio profilo di rischio secondo un principio di proporzionalità; e
- forniscono, in allegato, esempi di strategie e possibili misure di mitigazione dei rischi ICT che gli enti finanziari sono invitati a prendere in considerazione, anche nel dialogo con i fornitori terzi di servizi ICT.

II. Normativa italiana

✓ RIGA: IVASS PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO N. 171

In data 31 luglio 2026, IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 171 riguardante le modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 55/2024 recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del D.lgs. n. 209/2005 per l'alimentazione del registro delle imprese e dei gruppi assicurativi (RIGA).

In particolare, il Provvedimento amplia le informazioni anagrafiche da comunicare tramite il RIGA e introduce un termine di trasmissione di 15 giorni per le comunicazioni relative all'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.